



**CITTÀ DI ALESSANDRIA
SETTORE URBANISTICA**

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO N. 121 DEL 26.10.2022 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 27-6373 DEL 28.12.2022. – MISURE TEMPORANEE E DI SALVAGUARDIA FINO ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5.12.1977 E S. M. E I., DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA relaziona quanto segue:

il Comune di Alessandria è dotato di P.R.G.C., denominato "PRGC '90", anno della sua prima elaborazione, riformulato a seguito dell'alluvione del 1994, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 07/02/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 13/04/2000;

detto strumento urbanistico ha trovato esonero all'adeguamento al PAI (Deliberazione n. 17 del 31.07.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po) in quanto ritenuto compatibile alle condizioni di dissesto delineate in allora dal PAI, quindi gode di classificazione "A" di compatibilità con il PAI dal 2003;

a distanza di circa venti anni, il quadro del dissesto idrogeologico, unitamente all'introduzione e ai successivi sviluppi in ambito normativo della Direttiva europea 2007/60/CE in tema di gestione delle aree a rischio significativo (PGRA – Piano Gestione Rischio Alluvioni), appare notevolmente mutato rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente;

il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016, è stato definitivamente approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017;

le indicazioni del PGRA e i relativi aggiornamenti, hanno orientato l'Autorità di Bacino del Po (AdBPo) a una ridefinizione degli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico, con l'obiettivo di armonizzare il quadro cognitivo scaturente dalla correlazione delle aree di pericolosità individuate dal PRGA, rispetto alle fasce fluviali delineate dal PAI, con l'integrazione dell'impianto normativo, specificatamente con l'introduzione del Titolo V nelle Norme di Attuazione PAI vigenti, denominato "Norme in materia di coordinamento

tra il PAI e il Piano di Gestione Rischi Alluvione (PGRA)", approvato con Decreto del Segretario Generale n. 115/2015;

in specifico riguardo al Titolo V di cui al punto precedente, l'art. 57 concernente: "(...) *il coordinamento dei contenuti delle mappe PRGA con il previgente quadro conoscitivo del PAI*", e il successivo art. 58: "*aggiornamenti agli indirizzi alla pianificazione urbanistica*", demandano alle Regioni l'emanazione di disposizioni inerenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, in ultimo con la DGR n. 17-7911/2018 e la DGR n. 27-6373/2022;

la correlazione fra le cartografie del PAI e le mappe del PGRA ha condotto l'Autorità di Bacino (AdBPo), in sinergia con gli organi regionali competenti, alla stesura di diversi Progetti di Variante all'Assetto idrogeologico, con il coinvolgimento del nostro territorio comunale, due anni fa con la Variante del fiume Bormida nel tratto da Acqui Terme alla confluenza del fiume Tanaro, e più recentemente con il fiume Tanaro nel tratto da Ceva alla confluenza nel fiume PO;

nell'ambito procedurale della variante del fiume Tanaro in ultimo citata, nella Conferenza Programmatica convocata il 15 marzo 2022, e nella successiva del 5 aprile 2022, i Relatori dell'AdBPo, informando l'AC dell'affidamento di un ulteriore studio di approfondimento all'Università di Padova sul "Nodo idrogeologico di Alessandria" (con integrazioni in riferimento anche all'ultimo tratto del fiume Bormida a valle della linea ferroviaria Alessandria-Genova), hanno evidenziato scenari di rilevante criticità per il nostro territorio: la maggior parte degli argini esistenti a protezione della Città sono indicati come privi di "Franco di legge" (altezza minima di 1 m) o addirittura sormontabili dalla portata con tempo di ritorno di 200 anni, che identifica la Fascia fluviale B (inedificabile); la Variante al PAI relativa al fiume Tanaro e all'ultimo tratto del fiume Bormida, dalla linea ferroviaria Alessandria-Genova fino alla confluenza con il fiume Tanaro, è stata adottata con Decreto del Segretario dell'AdBPo n. 72 del 10.6.2022;

successivamente la Regione Piemonte con DGR 27-6373 del 28.12.2022, avente ad oggetto: "*DPCM 24 maggio 2001. Revoca della DGR n. 63-5679 del 25 marzo 2002: disposizioni riguardanti i comuni con strumento urbanistico non adeguato al Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI). Aggiornamento ed integrazione dei criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014*" ha revocato l'esonero all'adeguamento PAI, stabilita in allora con DGR 63-5679/2002, che comporta per tutti i comuni cd. "esonerati" (fra i quali il Comune di Alessandria) la revisione del proprio strumento urbanistico, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, degli interventi di riduzione del rischio realizzati o delle trasformazioni occorse negli anni, delle varianti delle fasce fluviali, degli scenari di pericolosità e rischio del PGRA, degli eventi alluvionali succedutesi nel tempo, stabilendo inoltre che la Variante allo strumento urbanistico di adeguamento al PAI e al PGRA deve essere approvata entro e non oltre 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BU della citata DGR n. 27-6373/2022; oltre detta scadenza, i comuni non possono più considerarsi adeguati al PAI;

le disposizioni tecniche di dettaglio stabilite dall'*Allegato 1* in detta DGR 27-6373/2022 recitano:
"(...) Nei centri e nuclei abitati (ex art. 12 LR 56/1977) ubicati nella fascia C del PAI a tergo del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", i comuni possono dettagliare norme d'uso del suolo in relazione alle specifiche condizioni di intensità del fenomeno atteso tramite i valori dei tiranti idrici e della velocità derivanti da modellazioni idrauliche.

I comuni, qualora lo ritengano opportuno, possono procedere a una valutazione del rischio idraulico più approfondita, recependo gli esiti di recenti studi aventi un elevato grado di confidenza e costituenti il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino.

In particolare, potranno essere presi in considerazione i dati contenuti nella “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica” del PAI, nei “Profili di piena” del PGRA, negli Studi di fattibilità, negli studi idraulici di dettaglio condotti sulle APSFR (aree a potenziale rischio significativo del PGRA), negli studi idraulici condotti sull'intera asta propedeutici alle varianti alle fasce fluviali.

(...) Effettuata la verifica, qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiori a 0.60 m/sec, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile effettuare valutazioni volte a verificare la compatibilità degli interventi da attuarsi in tali ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi su elencate”;

le disposizioni regionali costituiscono esplicitamente deroga alla normativa sovraordinata, nello specifico al comma 5 dell'art. 31 delle NdA del PAI: ***“Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, (...) i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici (...), sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relativi alla Fascia B (...);***

il Comune di Alessandria ha richiesto alla Regione Piemonte l'invio della documentazione istruttoria digitale, relativa agli studi idraulici condotti sull'intera asta dall'Università di Padova, ricevuti con note di trasmissione del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte – n. 30771 del 17.07.2023, n. 82936 del 22.09.2023 e n. 95706 del 31.10.2023, sulla base dei quali è stata definita la variante al PAI decretata in oggetto;

i succitati elaborati, costituiscono idoneo riferimento e consulto ai fini della verifica del rischio e della conseguente assentibilità degli interventi, nell'ambito della perimetrazione delle aree interessate dalla variante al PAI di cui al Decreto del Segretario dell'AdBPO n. 121 del 26.10.2022, mentre per la restante parte del territorio continuano ad avere efficacia i disposti delle precedentivarianti al PAI, con particolare riferimento alla variante “Bormida” per le aree a monte della ferrovia Alessandria–Genova;

In riferimento a quanto indicato nell'Allegato 1 della DGR 27/6373/2022, si propongono le seguenti misure temporanee e di salvaguardia fino all'approvazione definitiva della Variante allo strumento urbanistico di adeguamento al PAI, per evitare un aggravio allo stallo abilitativo della gran parte degli interventi edilizi proposti, ricadenti nella fascia C del PAI a tergo del “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C”, **in applicazione delle norme di attuazione dello stesso PAI e della Circolare esplicativa regionale 7/lap/1996, oltre alla verifica dei disposti delle Norme di Attuazione del PRGC vigente,** come di seguito specificato:

- a) qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti idraulici inferiori a 30 cm e velocità inferiori a 0.60 m/sec, seppur

allagabili per la piena di riferimento duecentennale, gli interventi edilizi saranno ammessi nei limiti stabiliti dalle Norme di Attuazione del PRGC, redigendo le verifiche idrauliche stabilite dalla DGR 27- 6373/2022 e previa presentazione di atto unilaterale di rinuncia al risarcimento in caso di danno derivante da esondazione (da registrare e trascrivere presso la competente conservatoria dei RR.II.), per gli interventi comportanti aumento di carico antropico, nonché le nuove costruzioni e gli ampliamenti.

In caso di realizzazione di locali interrati e seminterrati, dovranno essere previsti idonei accorgimenti tecnici e misure di protezione (quali paratie in corrispondenza degli accessi, ecc...) atti a impedire l'allagabilità dei locali e il rischio per gli utilizzatori degli stessi;

- b) qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano invece ambiti caratterizzati da parametri superiori ai limiti predetti (tiranti superiori a 30 cm o velocità superiori a 0.60 m/sec), gli interventi edilizi saranno ammessi limitatamente a quanto stabilito da:

– Art. 39 delle Norme di Attuazione del PAI;

– Art. 5 c. 6 lett. b), c), ed f) delle Norme di Attuazione del PRG;

– Art. 65 delle Norme di Attuazione del PRGC (ma con un limite massimo per le destinazioni non residenziali del 10% di incremento della superficie e comunque fino ad un massimo di 250 mq);

– Art. 74 c. 1 delle Norme di Attuazione del PRGC.

Saranno inoltre ammissibili i manufatti pertinenziali che non comportano incremento dei parametri edilizi volumetrici o superficiali, di cui all'Art. 5 c. 2 delle Norme di Attuazione del PRG, (piscine, impianti tecnologici a servizio degli edifici, aree ludiche, ecc...), e il completamento di fabbricati regolarmente concessionati ove risultino realizzate le opere strutturali e l'involucro esterno risulti al rustico.

In tutti i casi è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati, e per gli interventi al piano terreno dovranno essere previsti idonei accorgimenti tecnici e misure di protezione (quali paratie in corrispondenza degli accessi, ecc...) atti a impedire l'allagabilità dei locali abitabili.

Tutti gli interventi edilizi predetti non devono comportare incremento di carico antropico e le relative pratiche dovranno essere corredate dalle verifiche idrauliche stabilite dalla DGR 27-6373/2022 e dall'atto unilaterale di rinuncia al risarcimento in caso di danno derivante da esondazione (da registrare e trascrivere presso la competente conservatoria dei RR.II.).

Si ritiene opportuno altresì procedere tramite gli uffici competenti ad adeguare le disposizioni del Piano di Protezione Civile al nuovo quadro di dissesto idrogeologico indicato dalla variante al PAI approvata con Decreto del Segretario dell'AdBPo n. 121 del 26.10.2022

IL DIRIGENTE

Arch. CLAUDIO DELPONTE

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 e s.m.i.